



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" come modificata dai Decreti Legislativi n. 90 e 93 del 2016;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di stabilità 2017);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3538 PG 1;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato dall'U.C.B., in data del 06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2017, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, che ha determinato l'istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la contestuale soppressione della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante "individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni generali", registrato dalla Corte dei Conti il 29/12/2017 al n. 2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2018;

VISTO il DPCM del 27 novembre 2017 di riparto delle risorse per l'anno 2017 del Fondo per le non autosufficienze, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 con n. 2428;



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, in base al quale, a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per un ammontare di 15.000.000,00 di euro, azioni di natura sperimentale, per complessivi 15.000.000,00 di euro, volte all'attuazione del primo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società". Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di Linee Guida adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3538 PG 1, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'anno finanziario 2017;

VISTO il D.D. n. 762 del 19/12/2017, registrato dall'U.C.B. in data 9/01/2018 al n. 135, con il quale è stata impegnata sul cap. 3538 PG 1 la somma complessiva di € 15.000.000,00 in favore delle Regioni per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente - annualità 2017;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO, in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (*lett. l-ter*);



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 novembre 2013, reg. 14, fog. 260, che adotta il primo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTO, altresì, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep, Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione e ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

VISTO, inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017 che adotta il secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA, in particolare, la linea di intervento n. 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", del richiamato secondo Programma d'Azione;



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, concernente la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (Bruxelles, 15.11.2010, COM(2010) 636), in cui, fra l'altro, si prevede di fornire a favore delle persone con disabilità servizi territoriali di qualità, compreso l'accesso a un'assistenza personalizzata;

VISTA la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva presentata dalla Commissione europea il 3 marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi UE il 17 giugno 2010;

CONSIDERATO che la Comunicazione di cui sopra prevede che la Commissione interverrà sulla situazione dei disabili anche mediante la strategia Europa 2020, le sue iniziative faro e il rilancio del mercato unico, in quanto la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 integra la Strategia Europa 2020, essendo nel documento espressamente riconosciuto che la piena partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia è fondamentale se l'UE vuole garantire il successo della strategia Europa 2020;

CONSIDERATO che alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (di seguito anche PON Inclusione), approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche MLPS) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

CONSIDERATO, in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per l'implementazione delle presenti Linee guida sono coerenti con quelle previste dall'Asse 3 del PON "Inclusione", che prevede il sostegno alla realizzazione di "Sistemi e modelli di Intervento sociale", priorità di investimento 9i, "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità", e obiettivo specifico 9.1.4 "Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto



IL DIRETTORE GENERALE

(possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore delle politiche sociali. L'intento è quello di accompagnare e sostenere un numero limitato di sistemi territoriali che dimostrino di voler intraprendere un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della comunità (ad esempio con riferimento alla disabilità). Le azioni di progetto dovranno anche sviluppare sistemi di governance territoriale aperti a nuovi soggetti anche non convenzionali e alla partecipazione dei cittadini";

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di selezione dei progetti, di gestione e di rendicontazione delle attività progettuali previste per l'implementazione delle presenti Linee guida sono compatibili con quelle previste dal PON "Inclusione";

VISTO il proprio decreto n. 808/2017 in data 29 dicembre 2017, con il quale sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2017;

VISTO, in particolare, il punto 35 delle citate Linee Guida per cui le proposte devono essere presentate esclusivamente dalle Regioni e devono riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 328 del 2000, nei quali la Regione intende introdurre il modello di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 36 delle citate Linee Guida, le Regioni possono anche presentare un unico progetto regionale, laddove si verifichino congiuntamente le condizioni ivi previste;

VISTO il proprio decreto n. 86 del 19 febbraio 2018, con il quale, ai sensi del punto 43 delle citate Linee Guida, è stata istituita la Commissione di valutazione delle proposte presentate dalle Regioni;

VISTO il Decreto Direttoriale n.119 del 9 marzo 2018 che approva l'elenco degli ambiti territoriali, nonché l'elenco dei progetti regionali unici, ammessi al finanziamento nazionale;

DECRETA

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 1

1. Per quanto in premessa indicato e sulla base dell'elenco degli ambiti territoriali, nonché dell'elenco dei progetti regionali unici, ammessi al finanziamento nazionale, di cui al Decreto Direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018, si autorizza il finanziamento per un importo complessivo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco che segue:

n. progressivo	REGIONE	QUOTA FINANZIAMENTO M.L.P.S.
1	Basilicata	160.000,00
2	Calabria	480.000,00
3	Campania	1.680.000,00
4	Emilia Romagna	1.200.000,00
5	Friuli Venezia Giulia	320.000,00
6	Lazio	1.600.000,00
7	Liguria	458.787,79
8	Lombardia	1.828.199,20
9	Marche	400.000,00
10	Molise	80.000,00
11	Piemonte	1.144.092,01
12	Puglia	1.120.000,00
13	Sardegna	480.000,00
14	Sicilia	1.440.000,00
15	Toscana	1.008.921,00



IL DIRETTORE GENERALE

16	Umbria	240.000,00
17	Valle d'Aosta	80.000,00
18	Veneto	1.280.000,00
	Totale	15.000.000

2. La relativa spesa di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) grava sulla disponibilità del capitolo 3538, "Fondo per le non autosufficienze" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra

Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale
